

	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO	
	DALL'ABITAZIONE	
	SITO 10F05023_1 – BG 5023 - VIALE BREMBO	
	Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge redatta in	
	un unico originale sottoscritta mediante apposizione di firma digitale	
	TRA	
	COMUNE DI DALMINE , con sede in Dalmine (BG), P.zza Libertà n.1,	
	Codice Fiscale e Partita IVA 00232910166, PEC:	
	protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, rappresentato in quest’atto da	
	allo stesso conferiti, che, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs.	
	18/08/2000, n. 267, agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del soggetto che rappresenta, (in seguito denominato anche	
	come “ Ente ” o la “ Locatrice ”); ----- <i>da una parte</i>	
	E	
	VODAFONE ITALIA S.p.A. , società soggetta a direzione e coordinamento	
	di Vodafone Group Plc., con sede legale in Via Jervis n. 13 - 10015 Ivrea	
	(TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v., Codice Fiscale e	
	Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A.	
	n. 08539010010 - REA: 974956, rappresentata per il presente atto da	
	, in qualità di Procuratore della Vodafone I S.p.A., munito	
	dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de	
	Vivo in data 23/03/2015, repertorio n. 24675 raccolta n. 15273, domiciliato	
	per la carica presso la sede della Società, che agisce e si obbliga	

	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che	
	rappresenta, (in seguito denominata anche “ VODAFONE ” o la	
	“ Conduttrice ”);-----dall'altra parte	
	ENTE e VODAFONE sono anche indicate nel prosieguo singolarmente	
	come la “ Parte ” e, collettivamente, come le “ Parti ”.-----	
	Premesso che:-----	
	a) In data 25/02/2009, il Comune di Dalmine ha stipulato con la società	
	Vodafone Italia S.p.A. (allora Vodafone Omnitel N.V.) un contratto di	
	locazione registrato presso l'Ufficio del Registro di Ivrea il 06/05/2009,	
	Rep. 1782 Serie 3, avente ad oggetto la locazione di una porzione di	
	terreno sita nel Comune di Dalmine (BG), località Brembo, in Viale	
	Brembo, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Dalmine,	
	Sezione Censuaria di Mariano, al Foglio n. 1, porzione di particella n.	
	4217, il tutto per una superficie di circa 42,50 mq, per l'installazione di	
	apparati di telecomunicazione;-----	
	b) sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene	
	in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche,	
	comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature	
	radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto	
	per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l'Impianto”);-----	
	c) in data 18/09/2009 hanno avuto avvio i lavori necessari per ospitare,	
	sull'impianto tecnologico utilizzato dalla Conduttrice, un secondo gestore	
	di telefonia mobile con conseguente adeguamento del canone – Codice	
	BG 4281;-----	
	d) in data 21/03/2012 hanno avuto avvio i lavori necessari per ospitare,	

	sull'impianto tecnologico utilizzato dalla Conduttrice, un terzo gestore di	
	telefonia mobile con conseguente ulteriore adeguamento del canone –	
	Codice BG 047;-----	
	e) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono	
	risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla	
	data di validità del presente contratto, per mutuo consenso ai sensi dell'art.	
	1321 del Codice Civile, dando atto che la Conduttrice provvederà entro il	
	31/12/2016, a saldare alla Locatrice gli importi dovuti come meglio	
	specificato all'art. 4.2 che segue;-----	
	f) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06/12/2016,	
	l'Amministrazione Comunale ha approvato il presente Contratto in forma	
	di bozza ai sensi dell'art. 6 "Procedure di autorizzazione" del	
	"Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fissi per	
	telecomunicazione e per radiotelevisione”.-----	
	Tutto quanto sopra premesso, che fa parte del presente Contratto,	
	integralmente novativo e sostitutivo del precedente, si conviene e stipula	
	quanto segue;-----	
	Art. 1 – Oggetto -----	
	1.1 La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla	
	Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno (di	
	seguito “immobile”) sita nel Comune di Dalmine (BG), località Brembo,	
	Viale Brembo, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di	
	Dalmine, Sezione Censuaria di Mariano, al Foglio 1, porzione di	
	particella 4217, il tutto per complessivi mq 42,50 circa come risulta	
	dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si	

	unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto	
	(nel seguito il “Contratto”).-----	
	1.2 Il terreno locato è già utilizzato dalla Conduttrice per l’installazione di	
	una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio	
	specificato al successivo art. 3.-----	
	1.3 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni	
	momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio	
	personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per	
	compiere, arrecando il minor disagio possibile alla Locatrice e a terzi, le	
	opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra,	
	nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.-----	
	1.4 La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso	
	pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali,	
	di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa	
	disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata	
	da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa	
	od occasione dalla fruizione della porzione locata.-----	
	1.5 La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in	
	caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al	
	presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.	
	5.-----	
	Art. 2 – Durata -----	
	2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) dal 1 novembre 2016 al 31	
	ottobre 2025.-----	
	2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il	

	Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9	
	(nove), se la Condittrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata	
	con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio	
	contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della	
	Locatrice).-----	
	2.3 Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che,	
	per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà	
	nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà	
	connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di	
	parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla	
	Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di	
	scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	
	2.4 La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa,	
	alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge	
	392 del 1978.-----	
	Art. 3 – Destinazione e uso dell'immobile-----	
	3.1 La Locatrice prende atto che la porzione di immobile locata è già	
	utilizzata dalla Condittrice, in virtù del contratto citato in premessa, per	
	la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni,	
	comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature	
	per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, elementi di	
	condizionamento, quadri di servizio, pozzetti di terra, ecc. (nel seguito	
	«l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di	
	telecomunicazioni. Le Parti convengono che il diritto della Condittrice di	

	installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica e adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice	
	motivo essenziale del Contratto per tutta la durata dello stesso. Eventuale	
	diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie che	
	la Condittrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte	
	integrante del presente Contratto.-----	
	3.2 La Condittrice e/o gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati	
	avrà/avranno libero accesso e potrà/potranno effettuare, a proprie spese,	
	entro i limiti della porzione di immobile locata, per tutta la durata del	
	Contratto e senza alcuna limitazione oraria, i lavori necessari per la	
	corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro	
	protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro	
	sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli	
	aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione	
	del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi,	
	qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne	
	conferma scritta. La Condittrice si impegna in ogni modo a recare il	
	minor disagio possibile alla Locatrice e a terzi.-----	
	3.3 La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna	
	somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al	
	passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici	
	servizi e quant'altro necessario) sull'area esterna a quella locata. Rimane	
	inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui	
	sopra trova titolo nel presente Contratto ed è strettamente correlato alla	
	funzionalità dell'impianto.-----	

3.4	La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte e garantisce che le apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose e/o moleste, obbligandosi in caso contrario ad intervenire tempestivamente a propria cura e spese per l'eliminazione totale delle suddette interferenze.-----	
3.5	Alla cessazione della locazione la Conduttrice avrà l’obbligo della rimessa dell’immobile in pristino stato, a sua cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari.-----	
3.6	Con la sottoscrizione del presente Contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In questo ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.-----	
3.7	La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto, già dotato di opportuna recinzione, ivi compresi tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto come sopra descritti, e si dichiara sin d’ora edotta della circostanza che la Conduttrice ha apposto/apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi	

	elettromagnetici, inciampo su ostacoli, ecc.); resta tuttavia inteso che,	
	nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di	
	immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare	
	interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza, la	
	Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al	
	fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.-----	
	Art. 4 – Canoni di locazione-----	
	4.1 Il canone annuo di locazione, da intendersi omnicomprensivo sia delle	
	aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quanto altro	
	necessario per il funzionamento dell'impianto, è convenuto in Euro	
	16.800,00 (Euro sedicimilaottocento/00), da corrispondere in rate annuali	
	anticipate ciascuna da pagarsi entro il 20 novembre di ogni anno, con	
	bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Credito Valtellinese	
	di via S. Andrea, 3 a Dalmine (BG), sul conto corrente IBAN IT71-R052-	
	1652-9700-0000-0001-100, intestato a Comune di Dalmine. Nessun altro	
	onere e/o tassa sarà dovuto dalla Conduttrice alla Locatrice per	
	l'occupazione dell'immobile, ad esclusione di quanto previsto dagli artt.	
	4.2 e 5.3 che seguono. Per il solo primo anno di validità del presente	
	contratto il canone annuo verrà versato entro il 31/12/2016.-----	
	4.2 Fermo restando quanto pattuito all'art. 4.1 che precede, la Conduttrice ha	
	già corrisposto alla Locatrice un importo di Euro 60.000,00 (Euro	
	sessantamila/00) per la corresponsione di quota parte delle annualità	
	pregresse, in virtù del precedente contratto. Le Parti, dovendosi	
	mantenere fino alla scadenza (24/02/2018) il canone di locazione di cui al	
	contratto sub lettera a) in premessa, concordano, in deroga a quanto	

	previsto dall'art. 4.1. che precede, che la Conduttrice corrisponderà alla	
	Locatrice:-----	
	- un importo una tantum di Euro 4.487,67 (Euro	
	quattromilaquattrocentoottantasette/67) per la corresponsione della	
	quota parte dei canoni delle annualità pregresse dovuta, in virtù del	
	precedente contratto, fino al 31/10/2016, ma non ancora versata alla	
	data di sottoscrizione del presente Contratto, da versarsi entro il	
	31/12/2016;-----	
	- un importo una tantum di Euro 7.906,85 (Euro	
	settemilanovecentosei/85) quale integrazione a saldo del canone di	
	locazione, da versarsi entro il 31/12/2016.-----	
	4.3 Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone di locazione avrà	
	decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto come	
	indicato all'art. 2.1..-----	
	4.4 La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento	
	ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.-----	
	4.5 Il canone si intende al lordo di eventuali ritenute di legge e sarà	
	aggiornato annualmente, in misura percentuale pari al 100% delle	
	variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al	
	consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT	
	e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura	
	non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della	
	stipula del presente Contratto.-----	
	4.6 Ove il canone sia pagato con un ritardo, imputabile alla Conduttrice,	
	superiore a 30 (trenta) giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà	

	diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla	
	scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il	
	mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del	
	contratto soltanto dopo che siano decorsi 90 (novanta) giorni dal	
	ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio	
	contrattualmente eletto, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o PEC.-----	
	Art. 5 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e sublocazione-----	
	5.1 La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di cedere, in ogni tempo,	
	il presente Contratto e di sublocare la porzione locata a terzi, che siano	
	gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto	
	riguardante l'Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la	
	Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di	
	sorta, a condizione che l'area locata venga utilizzata per finalità analoghe	
	a quelle per le quali la Locatrice l'ha concessa in locazione. Nel caso di	
	cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima	
	seguirà le regole di legge.-----	
	5.2 E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i	
	crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione	
	esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta	
	approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di	
	disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né	
	tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che	
	quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A	
	titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad	

	esigere e le deleghe all'incasso.-----	
	5.3 In caso di sub-locazione, in qualsiasi numero e forma fatta, ulteriore	
	rispetto a quelle indicate nelle premesse, le Parti andranno a sottoscrivere	
	opportuno atto integrativo e convengono che la Condittrice riconoscerà	
	alla Locatrice un canone annuo aggiuntivo, per ciascuna sublocazione,	
	pari al 40 (quaranta) % del canone annuo pagato in quel momento. Il	
	canone aggiuntivo sarà corrisposto con le medesime modalità di	
	pagamento pattuite al precedente art. 4 – Canoni di locazione, a partire	
	dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio dei lavori da	
	parte del nuovo gestore ospitato. Resta inteso tra le Parti che in caso di	
	cessazione della sub-locazione ovvero in caso di rimozione degli impianti	
	del gestore ospitato, il canone complessivo dovuto per la locazione verrà	
	conseguentemente ridotto dello stesso importo rivalutato ISTAT. La	
	Condittrice avrà cura di comunicare alla Locatrice il termine della	
	cessazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o	
	tramite PEC, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.-----	
	5.4 Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto	
	disposto ai punti precedenti dà diritto alla Condittrice di risolvere il	
	rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con	
	conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni.-----	
	5.5 In espressa deroga all'art. 41 della legge 27/07/78 n. 392, nel caso in cui	
	la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'Immobile locato	
	ovvero locare a terzi l'Immobile alla scadenza del Contratto, spetterà alla	
	Condittrice il diritto di prelazione.-----	
	5.6 Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della	

	Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di	
	scorporo o di cessione di azienda o di ramo di azienda.-----	
	Art. 6 – Recesso anticipato-----	
	6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 -	
	comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente	
	Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale	
	dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.-----	
	Art. 7 – Registrazioni e domicili contrattuali-----	
	7.1 Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Conduttrice.-	
	7.2 Tutte le comunicazioni concernenti il presente Contratto dovranno essere	
	sempre inviate, in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r o tramite	
	PEC ai seguenti indirizzi e recapiti:-----	
	- Locatrice: Comune di Dalmine, Piazza Libertà n.1 - 24044 Dalmine	
	(BG) - protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it;-----	
	- Conduttrice: VODAFONE ITALIA S.p.A., Via Lorenteggio n.240 -	
	20147 MILANO (MI) – rentalnord@vodafone.pec.it.-----	
	7.3 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo	
	o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non	
	avranno alcun valore legale.-----	
	7.4 Il domicilio di un eventuale terzo al quale fosse eventualmente ceduto il	
	presente Contratto ai sensi dell'art. 5, verrà eletto contestualmente alla	
	comunicazione della nomina o della cessione.-----	
	Art. 8 – Foro competente-----	
	8.1 Per qualsiasi controversia, in merito al Contratto, sarà competente in via	

	esclusiva il Foro di Bergamo.-----	
	Art. 9 – Coperture assicurative -----	
	9.1 La Condittrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta, sollevando pertanto la Locatrice da ogni responsabilità a riguardo.-----	
	9.2 La Condittrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.-----	
	9.3 A tal riguardo la Condittrice dichiara di avere stipulato, con primaria Compagnia Assicuratrice, idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto e idonea polizza del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà, comprensiva delle clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio locativo". La Condittrice ha consegnato copia di tali polizze alla Locatrice, al momento della sottoscrizione del presente Contratto.----	
	9.4 La Condittrice si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.-----	
	Art. 10 – Riservatezza -----	
	10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni	

	scambiate nel periodo di vigenza del presente Contratto, per le finalità	
	nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno	
	rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è	
	proprietaria e non sono disponibili al pubblico.-----	
	10.2 Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la	
	massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna	
	conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal	
	fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per	
	proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile,	
	facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà	
	copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun	
	mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente	
	necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente	
	coinvolti conformemente al punto successivo.-----	
	10.3 Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni	
	Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti	
	o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che	
	necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta	
	dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di	
	riservatezza da parte di tali soggetti.-----	
	10.4 Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni	
	Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della	
	loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per	
	ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano	
	ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno	

	diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da	
	ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la	
	Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una	
	formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in	
	forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede	
	giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso in cui la divulgazione sia stata	
	previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione	
	ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della	
	comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.-----	
	10.5 Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle	
	informazioni scambiate, anche dopo la scadenza o la risoluzione	
	anticipata del presente Contratto.-----	
	Art. 11 – Garanzia di corretto adempimento-----	
	11.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente	
	Contratto, la Condittrice provvederà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione,	
	a presentare alla Locatrice, fidejussione bancaria/polizza fidejussoria/atto	
	di fidejussione rilasciato da società finanziaria autorizzata dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze al rilascio di garanzie nei confronti del	
	pubblico, di importo pari a Euro 16.800,00 (Euro	
	sedicimilaottocento/00).-----	
	11.2 Tale garanzia deve permanere valida e inalterata fino all'emissione di	
	apposita nota di svincolo della Locatrice o comunque fino a 1 (un) anno	
	dalla data di scadenza o di risoluzione anticipata del presente Contratto.--	
	Art. 12 – Trattamento dati personali-----	
	12.1 I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo	

	per le seguenti finalità:-----	
	a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e relativi	
	adempimenti;-----	
	b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla	
	normativa comunitaria.-----	
	12.2 In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante	
	strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per	
	un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e,	
	comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di	
	sicurezza previste dalla normativa vigente.-----	
	12.3 Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà	
	comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti	
	all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle	
	seguenti categorie:-----	
	- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;-----	
	- società controllate, controllanti e collegate;-----	
	- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;-----	
	- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura	
	tecnica ed organizzativa;-----	
	- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed	
	elaborazione dei dati;-----	
	- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi	
	delle parti;-----	
	- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento,	
	trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;-----	

	- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;-----	
	- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;-----	
	- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e	
	certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche	
	nell'interesse dei propri fornitori.-----	
	12.4 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati	
	come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o	
	Incaricati, all'uopo nominati dalla Condittrice.-----	
	12.5 I dati personali della Locatrice potranno, inoltre, essere conosciuti dai	
	dipendenti/consulenti della Condittrice i quali saranno stati	
	appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.-----	
	12.6 La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei	
	dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.-----	
	12.7 In caso di cessazione del presente Contratto le Parti cesseranno ogni	
	trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.	
	Art. 13 – Disposizioni finali -----	
	13.1 Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle	
	medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi	
	gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto.-----	
	13.2 Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli	
	accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale	
	diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.---	
	13.3 Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto si rinvia	
	alle disposizioni per le locazioni di immobili a uso diverso da quello	

	abitativo stabilite dalla Legge 27/07/1978 n. 392 recante la “Disciplina	
	delle locazioni di immobili urbani” e successive modificazione e	
	integrazioni, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in	
	materia.-----	
	13.4 Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e	
	vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per	
	accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento	
	dovrà essere fatto valere.-----	
	Art. 14 – Estinzione dei rapporti pregressi -----	
	14.1 Le Parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto, citato in	
	premessa, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile e	
	di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle	
	obbligazioni nascenti dallo stesso, se non quanto esplicitato all'art. 4.2	
	che precede.-----	
	Luogo e data di sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione di	
	firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. 82/2005: Dalmine, lì 7 dicembre 2016-----	
	PER LA LOCATRICE – Comune di Dalmine (Il Segretario Generale -	
	Domenico Lopomo) firmato digitalmente-----	
	PER LA CONDUTTRICE – VODAFONE ITALIA S.p.A. (un Procuratore	
	Speciale - Leonardo Fascia) firmato digitalmente-----	
	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO -----	
	Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al	
	disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui	
	specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso	
	dell’immobile), 4) (Canoni di locazione), 5) (Cessione del contratto, cessione	

dei crediti e sublocazione), 6) (Recesso anticipato), 7) (Registrazione e
domicili contrattuali), 8) (Foro competente), 9) (Coperture assicurative), 10)
(Riservatezza), 11) (Garanzia di corretto adempimento), 14) (Estinzione dei
rapporti pregressi).-----

Per accettazione, Dalmine 7 dicembre 2016-----

PER LA LOCATRICE – Comune di Dalmine (Il Segretario Generale -
) firmato digitalmente-----

PER LA CONDUTTRICE – VODAFONE ITALIA S.p.A. (un Procuratore
Speciale -) firmato digitalmente-----

ALLEGATI-----

Allegato A – Estratto di mappa – Prospetto Stazione Radio Base-----

Il presente atto è composto da n. 19 pagine a video-----

ALLEGATO A



